

Sezione Bolognese-Romagnola

Regolamento Protezione Civile

Articolo 1

Costituzione

La Sezione Bolognese-Romagnola (nel prosieguo anche indicata come Sezione), appartenente all'Associazione Nazionale Alpini (ANA), costituisce, al suo interno, un'organizzazione di protezione civile denominata "Unità di Protezione Civile A.N.A. della Sezione Bolognese-Romagnola", da questo momento in poi chiamata "PCS".

Articolo 2

Scopi

La PCS ha il compito di dare attuazione, quale organizzazione volontaria, apolitica e senza scopo di lucro, a quanto previsto dall'art. 2, lettera e), dello Statuto dell'ANA, che così recita: "promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia ed all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale", il tutto per soli fini solidaristici.

Articolo 3

Organizzazione generale

La PCS è composta esclusivamente da Volontari aderenti alla Sezione Bolognese-Romagnola a costituire l'Unità operativa (nel prosieguo anche detta Unità) e, pertanto, sono tutti componenti dell'ANA.

L'Unità si articola in Nuclei, da costituirsi presso i gruppi della Sezione, che al loro interno possono essere suddivisi in più Squadre.

Possono altresì dipendere direttamente dall'Unità eventuali Squadre o sottocommissioni composte da Volontari aventi particolare specificità o professionalità.

Articolo 4

Durata

La durata della PCS è a tempo indeterminato e comunque non potrà eccedere quella della Sezione.

Articolo 5

Volontari

Possono far parte della PCS solo coloro che: a) sono iscritti e mantengono la regolare iscrizione come Soci negli organici della Sezione (e quindi dell'ANA); b) che abbiano fatto apposita domanda per essere ammessi alla PCS; c) che abbiano accettato il presente Regolamento; d) che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Articolo 6

Requisiti

Per far parte dei Volontari dell'Unità di PCS occorrono, anche ed in particolare al momento dell'impiego:

I) idoneità fisica da attestarsi tramite certificato medico da rinnovare secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti e dal regolamento dell'ANA;

II) età compresa tra i 18 e gli 80 anni;

III) disponibilità ad essere impiegati nel territorio Sezionale ed indicare l'eventuale disponibilità ad impieghi fuori dal territorio anzidetto;

IV) capacità e formazione tali da garantire un proficuo impiego;

V) disponibilità ad effettuare la formazione e le esercitazioni occorrenti per il regolare impiego.

Articolo 7

Doveri

-Il Volontario, rispettoso della gerarchia associativa, offre disciplinatamente la sua opera in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo personale e comportandosi sempre con massima diligenza e rispetto per l'attività svolta e per l'ANA. Il suo impiego rientra nell'ambito dell'ANA e di sua iniziativa non potrà svolgere alcuna attività di PC con i simboli dell'ANA/Sezione/Unità.

-Non potrà iscriversi ad altre organizzazioni di PC.

-I Volontari, per operare, devono essere dotati di divisa o quantomeno di segni distintivi che ne

- evidenzino l'appartenenza alla PCS.

- In particolare, il Volontario si impegna ed obbliga a non presentarsi quale volontario se non in

- possesso, al momento dell'impiego, di tutte le condizioni di cui di cui agli artt. 5 e dei Requisiti dell'art. 6 e si impegna a non effettuare interventi se fuori dalle proprie conoscenze e capacità.

Articolo 8

Rimborsi

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti, su presentazione d'idonea documentazione. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale (art. 2 della legge n. 266/91).

Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi compete il rimborso degli oneri derivanti dall'impiego dei Volontari, preventivamente autorizzati ed attivati a seguito della procedura di attivazione (DPR 194/2001), in attività d'emergenza, di esercitazione o di formazione autorizzate dalla Sezione in accordo con il Dipartimento e con gli Enti Locali, ciascuno per quanto di competenza (art.9 e 10 DPR 194/2001).

Articolo 9

Compito ed impiego Procedure d'attivazione

La PCS può essere impiegata, previa autorizzazione del Presidente della Sezione Bolognese-Romagnola, per:

1. interventi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali o calamità derivanti dall'attività umana in ambito nazionale, regionale e sezionale;
2. formazione ed addestramento individuale o collettivo;
3. esercitazioni a carattere formativo programmate dall'Organizzazione di PC ANA e/o dai Raggruppamenti e/o dalla Sezione. Nessun intervento potrà avvenire senza una preventiva specifica richiesta scritta proveniente da uno degli enti qualificati a tal fine (Regione-Province-Comuni) od ANA o per esigenze della Sezione, quali la formazione e l'addestramento. Tali interventi saranno specificatamente richiesti e coordinate dal Coordinatore Sezionale sentito il Presidente. Il Coordinatore Sezionale avuta l'autorizzazione attiverà la Segreteria di PCS e si coordinerà con la Segreteria Sezionale per l'inserimento in GISA dei Volontari attivati: Solo dopo tale inserimento i Volontari potranno operare. La scelta dei Volontari verrà fatta dai Nuclei in accordo con il Coordinatore Sezionale.

Articolo 10

Materiali e mezzi

Tutti i materiali e i mezzi di proprietà o forniti specificatamente da enti per l'organizzazione di PCS possono essere usati solo ed esclusivamente per attività di protezione civile.

Articolo 11

Struttura organizzativa

L'Unità prevede una struttura di dirigenza, responsabilità e legale rappresentanza così articolata: Il Presidente è il Presidente *pro-tempore* della Sezione Bolognese- Romagnola:

1. Il Presidente effettua le scelte politiche-associative ma non quelle operative e tecnico-operative che spettano al Coordinatore Sezionale;
2. Coordinatore Sezionale: Il Presidente nomina e revoca il Coordinatore Sezionale (anche indicato come Coordinatore). Il Coordinatore è responsabile dell'impiego-utilizzo e modalità operative tutte dei Volontari di PCS, essendo suo esclusivo compito, spettando a lui la direzione di ogni intervento ed impiego dei Volontari.
3. Commissione di PC Sezionale: È composta da un rappresentante per ogni gruppo alpini avente Volontari di PC anche se non organizzati in Nuclei e da eventuali Volontari cooptati dal Presidente;
4. Segreteria di PCS: È nominata e revocata dal Presidente ed ha la funzione di mantenere, in rapporto con il Coordinatore Sezionale, gli elenchi di Volontari di PCS e di attivare e verificare I requisiti in fase d'impiego. Resta inteso che la gestione GISA rimarrà in capo alla Segreteria Sezionale.

Articolo 12

Durata di alcuni incarichi

Il Coordinatore Sezionale ed i membri di Segreteria non hanno durata predefinita, essendo revocabili in qualsiasi momento. I membri della Commissione di PC Sezionale durano in carica sino alla nuova nomina degli organi che li hanno nominati (Presidente - Capo Gruppo), salvo revoca.

Articolo 13

Incarichi gestionali

1. Autorizzato dal Presidente d'intervento di PC, il Coordinatore Sezionale ha la piena direzione ed ha, pertanto, il compito esclusivo di organizzare, provvedendo direttamente con i Volontari ad operare e guidare l'Unità e le Squadre nelle emergenze ed in ogni altra attività.
2. Il Coordinatore, avvalendosi dei Capi Squadra, è responsabile del corretto impiego dei propri uomini, nel rispetto delle leggi sulla sicurezza, nonché nella guida operativa dell'Unità e della Squadra secondo le capacità operative dei Volontari che la costituiscono.

Articolo 14

Interventi di PC - Attivazioni

Le attivazioni possono essere fatte:

- a) dal Dipartimento di PC attraverso l'Organizzazione di P.C. ANA;
- b) dalla Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna per i compiti previsti dalla convenzione con l'ANA;
- c) dai Comuni ed enti locali, nei confronti dei Nuclei convenzionati, per le calamità avvenute nel territorio Comunale o per le esercitazioni autorizzate in ambito comunale.

Articolo 15

Assicurazioni

La Sezione, tramite l'ANA, assicura i propri Volontari in regola con il tesseramento, ed a condizione che abbiano i Requisiti (quindi complessivamente quanto previsto agli artt. 5 et 6), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Unità di P.C. ANA della Sezione potrà dotarsi di ulteriore assicurazione per le attività anzidette.

Articolo 16

Convenzioni

La Sezione ed i Gruppi alpini, aventi Nuclei, possono promuovere collaborazioni con gli enti locali dove risiedono i Volontari. Le convenzioni con i Comuni verranno stipulate dalla Sezione anche quelle con operatività ed esecutività limitata al territorio del Gruppo e quindi demandate al Nucleo.

Le Convenzioni, prima della loro sottoscrizione, dovranno essere vagliate dal Coordinatore Sezionale e dalla Commissione di PC Sezionale. L'impiego operativo del Nucleo e sue eventuali Squadre sarà subordinato all'addestramento e formazione specifiche richieste dalla Convenzione stessa a cura e spese del Comune interessato, il quale dovrà sostenere i costi-rimborsi.

Le convenzioni con tali Enti saranno firmate esclusivamente dal Presidente.

Articolo 17

Rinuncia – Decadenza e Revoca della qualifica di Volontario di PCS

La qualifica di Volontario di PCS:

1. È rinunciabile con atto presentato per iscritto dal singolo Volontario da consegnarsi alla Segreteria di PCS avvalendosi del Nucleo;
2. Decade in automatico, qualora non abbia rinnovato il tesseramento annuale all'Associazione Nazionale Alpini;
3. È revocabile per appartenenza ad altra organizzazione di PC che precluda la completa disponibilità del volontario all'attività nell'Unità;
4. Decade in automatico per assenza dell'idoneità fisica o per raggiungimento dei limiti di età;
5. È revocabile per mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge ai Volontari;
6. È per mancata partecipazione alle obbligatorie attività addestrative e formative o ingiustificata-mancata partecipazione a tre consecutive attività di impiego a cui è stata richiesta la partecipazione;
7. Decade in automatico a seguito di provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto dell'ANA.

La revoca è disposta dal Presidente se richiesta dal Coordinatore, previo parere della Commissione.

Articolo 18

Disposizioni amministrative

La gestione finanziaria della PC Sezionale segue le stesse modalità adottate per la gestione finanziaria della Sezione in quanto è di competenza della stessa e nel cui bilancio è previsto un apposito capitolo di spesa.

Articolo 19

Disposizioni a carattere generale

Per tutti gli argomenti di carattere associativo non espressamente trattati in questo Regolamento, si rimanda a quanto previsto nel Regolamento della Sezione Bolognese-Romagnola e dallo Statuto e Regolamenti dell'ANA.

Articolo 20

Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale il 15 Febbraio 2014, potrà essere modificato direttamente dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.

15 Febbraio 2014, Ozzano dell'Emilia, Via Collegio di Spagna

Il Presidente Sezionale

Cav. Avv. Vittorio Costa

Il Segretario Sezionale

Roberto Gnudi